



COMUNE di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE Nr. _____ del 04/12/2020

Oggetto: CRITERI, MODALITÀ e MODIFICHE di TIPO ORGANIZZATIVO e LOGISTICO in relazione all'emergenza epidemologica da COVID-19, per lo SVOLGIMENTO dei MERCATI settimanali e del MERCATO dei produttori agricoli, valide sino al 15 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*», in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni delle ordinanze del ministro della Salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 sono prorogate e continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020, e che le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Richiamati in generale gli ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati dagli organi competenti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 e fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni normative contingenti emanate nel frattempo dagli organi competenti.

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **Mercato** settimanale del **SABATO**, che si svolge in Piazza XXXI Martiri e traverse (settore alimentaristi/fioristi), in Corso G. Garibaldi, in una parte di Piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (settore non alimentare), con presenza di nr. 120 posteggi;
- **Mercato** settimanale del **MARTEDÌ** (generi alimentari), che si svolge in viale Oliva con presenza di nr. 13 posteggi;
- **Mercato** settimanale dei produttori agricoli del **MERCOLEDÌ** denominato «*Agrimercato Campagna Amica di Valenza*», che si svolge in Viale L. Oliva - parte, con presenza di nr. 20 posteggi;
- **mercato** settimanale del **GIOVEDÌ** (generi alimentari e fiori e piante) che si svolge in Piazza Fogliabella, con presenza di nr. 12 posteggi.

Considerati i dispositivi normativi richiamati, l'evolversi della situazione epidemologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che determinano di approntare con urgenza per ragioni di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, misure di tipo organizzativo e logistico anche con riguardo allo svolgimento dei mercati ambulanti cittadini.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.

Richiamata la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

ORDINA

- 1** È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici.
- 2** Nel rigoroso rispetto delle regole comportamentali antiCOVID19, gli operatori commerciali del **mercato del SABATO** potranno usufruire dei servizi igienici ubicati presso il Centro Comunale di Cultura di P.za XXXI Martiri nonché di quelli ubicati nei giardini di P.za Don Minzoni.
 - Il **mercato di sabato 26/12/2020**, ricadendo in un giorno festivo, non potrà aver luogo.
- 3** Che lo svolgimento del mercato **del MARTEDÌ** dovrà attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la parte di operatori commerciali attualmente ubicati in V.le L. Oliva - lato opposto a viale pedonale interno - dovranno ricollocarsi sul lato opposto in prosecuzione dei banchi già posizionati ordinariamente;
 - le imprese attualmente ubicate in V.le Oliva non adiacenti al viale pedonale, dovranno ricollocarsi in P.za A. Gramsci sul tratto di strada in prosecuzione di V.le L. Oliva antistante il civ. di P.za A. Gramsci nr. 1 - lato opposto - e/o in coda ai banchi adiacenti al viale pedonale in direzione V.le B. Cellini, secondo la disposizione stabilita in loco settimanalmente dal personale della Polizia locale;
 - l'attività di vendita dovrà essere effettuata solo sul fronte del banco e non sui lati;
 - Il **mercato di martedì 08/12/2020**, ricadendo in un giorno festivo, non potrà aver luogo.
- 4** Che per motivi di carattere igienico-sanitario, il **mercato del GIOVEDÌ** è temporaneamente spostato da **P.za Fogliabella a V.le Oliva**, precisando che:
 - lo spostamento è limitato temporalmente al periodo di chiusura, causa COVID19, degli esercizi di somministrazione presenti nella zona circostante a P.za Fogliabella.
- 5** **LO SVOLGIMENTO DEI SUDETTI MERCATI DOVRÀ AVVENIRE NELL'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI MISURE, REGOLE OPERATIVE E DI SICUREZZA, DA GARANTIRE A CARICO DEI TITOLARI DEI SINGOLI POSTEGGI.**

Per quanto di competenza, **nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2**, in particolare:

- **pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;**
- **obbligo dell'uso corretto di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani** (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
- **messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti idonei all'igienizzazione e disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;**
- **rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;**

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, è obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso. I prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, i guanti monouso ed idonei contenitori per quelli usati, devono essere messi a disposizione della clientela da parte del titolare del banco su cui è esposta la merce.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature, prima che siano poste in vendita.

6 che all'interno delle aree mercatali nei giorni di svolgimento dei mercati in parola e durante il periodo di validità del presente provvedimento, **non saranno concesse occupazioni di suolo pubblico temporanee di sorta**, ad operatori commerciali e non, con gazebo, arredi, ecc. **né sarà possibile svolgere attività itinerante di propaganda, proselitismo, pubblicità, raccolta fondi o similari.**

7 Gli operatori della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre ogni modifica ritenuta necessaria al posizionamento dei banchi degli ambulanti sia conseguenti le presenti disposizioni sia per assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e, in particolare, ai fini mantenimento del c.d. "*distanziamento fisico*".

8 In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.

9 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e/o fare osservare la presente ordinanza.

SI RICHIAMA

in generale, l'**OBBLIGO di OSSERVANZA di quanto disposto con:**

▶ le indicazioni di cui alle "**Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative**", così come aggiornate nella "Conferenza delle regioni e delle province autonome" in data 8 ottobre 2020.

▶ il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020**; in particolare quanto prescritto all'Art. 1 - "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*".

c.1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, **è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e **in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. ...*omissis*...

c.2. **È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. ...*omissis*...

c.8. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

c.9. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) **che restano invariate e prioritarie.**

c.10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) **i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; ...omissis.....**

AVVERTE

_ che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza da parte degli operatori alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessati e, in caso di reiterate violazioni, la chiusura del mercato.

DISPONE

_ che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria,
- agli uffici comunali interessati, per gli adempimenti di competenza,
- alle forze di Polizia della città, per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa;

_ che la presente Ordinanza sia pubblicata tempestivamente e fino alla scadenza di validità della presente, cioè fino al 15 gennaio 2021, sul sito *web* comunale.

AVVERTE

_ che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

_ che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

(ODDONE Maurizio)
